



COMUNE DI NEVIANO

Via Dante, 4 – 73040, Neviano (Le) - Tel. 0836/610714
Indirizzo p.e.c.: protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it

Prot. n. 13645 del 30.12.2025

Dalla Residenza Municipale, 30/12/2025

Reg. Ord. n. 16 /2025

Obgetto: Divieto di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnicici di ogni genere su tutto il territorio comunale dalle ore 00:00 del 31.12.2025 alle ore 00:00 del 07.01.2026.

IL SINDACO

Premesso che

a Neviano è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie e di fine anno con l'accensione e lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

Considerato che

La cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso (spesso improprio ed imprudente) di prodotti pirotecnicici ad effetto scoppiente (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza; Ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, derivante alle persone, per imprudenza o imperizia, nell'utilizzo di simili prodotti;

Esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiale esplosivo, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dar luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o frequentati da bambini o in presenza di animali;

Tali prodotti pirici, seppur in libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;

Spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;

Conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifizi pirotecnicici ad effetto scoppiente oltre ad ingegnare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;

Possono determinarsi danni economici alle cose ed a patrimonio pubblico e privato, soprattutto a causa del rischio di incendio derivante dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnicici, anche solo ad effetto

illuminante;

- Considerato inoltre che i prodotti pirotecnicci provocano un aumento delle polveri sottili presenti nell'aria;
- Verificato che tali condotte incidono negativamente sulla sicurezza, sulla quiete dei cittadini, sulla salute degli animali domestici, oltre che sulla salubrità in genere dell'ambiente urbano;
- Atteso che l'Amministrazione comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le precauzioni necessarie ad assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica garantendo che le manifestazioni, programmate e spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Rilevato che:

Nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnicci negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, né di vietarne l'impiego in ambito privato;

Comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnicci autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami in sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

Posto che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà di abbandonarla;

Visti:

- Il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 ed in particolare gli articoli dal 46 al 57 in materia di materiale esplosivo;
- Il R.D. 06.05.1940 e s.m.i.;
- La legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- La legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;
- L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24/07/2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;
- Il decreto del Ministero dell'Interno 16.08.2016;

Considerata pertanto l'opportunità di regolamentare l'impiego dei prodotti pirotecnicci dalle **ore 00.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 00.00 del 07.01.2026**, al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose, di disturbo della quiete pubblica, per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini, anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

O R D I N A

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché in luogo privato laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnicci sui luoghi pubblici, sono vietati: lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, l'accensione di botti e artifici pirotecnicci di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante – anche se di libera vendita

– dalle ore 00.00 del 31 dicembre 2025 alle ore 00.00 del 07.01.2026.

I N V I T A

Tutti coloro che intendono utilizzare dei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, ad impiegarli nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste;

A V V E R T E C H E

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inoservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale dalla norma.

I N F O R M A C H E

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR Lecce – nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24/11/1971 e successive modificazioni).

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo pretorio ed inserita sul sito internet del Comune di Neviano;

che la presente ordinanza venga notificata a:

- Prefetto di Lecce (protocollo.prefle@pec.interno.it)
- Comando Carabinieri di Neviano (tle34860@pec.carabinieri.it);
- Comando di P.L. di Neviano (poliziamunicipale.comune.neviano@pec.rupar.puglia.it);

Neviano, 30.12.2025

IL SINDACO
Prof. Giuseppe Antonio Mighali
COMUNE DI NEVIANO
Il Sindaco
Giuseppe Antonio MIGHALI